REGOLAMENTO (CE) N. 1591/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1709/84 relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni ortofrutticoli trasformati che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/ 97 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1590/98 (4), ha stabilito, all'articolo 1, paragrafo 2, la definizione dei prodotti che beneficiano del regime di aiuto alla produzione;

considerando che con il succitato regolamento (CE) n. 1590/98 sono state modificate alcune definizioni, in particolare quelle del succo di pomodoro; che alla luce di tali modifiche è opportuno stabilire un tasso di riduzione dell'aiuto, calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96, per certi tipi di succhi di pomo-

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione (3) è modificato come segue:

- 1) all'articolo 4:
 - al paragrafo 1, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:
 - «Tuttavia, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto previa applicazione di uno dei coefficienti di cui all'allegato V --- del 4 % nel caso di alcuni preparati di concentrato con un tenore di sostanza secca non superiore al 18 % e contenenti una percentuale di bucce e semi pari al massimo al 4 % in peso del prodotto.»;
 - il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - Per i succhi di pomodoro con un tenore di sostanza secca pari o superiore al 7 % e con un tenore di bucce e semi pari al massimo al 4 %, in peso del prodotto, l'importo dell'aiuto è ridotto del 4 %.;
- 2) nell'allegato V, la parte II è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

^(*) GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1. (*) GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14. (*) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.